



**ASSEMBLEA DEI SOCI
11 MAGGIO 2012**

***INFORMAZIONI IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI NOMINA
DEGLI AMMINISTRATORI
DI UNICREDIT S.P.A.***

UniCredit S.p.A. - Sede Sociale: Via Alessandro Specchi 16 - 00186 Roma - Direzione Generale: Piazza Cordusio - 20123 Milano - Capitale Sociale € 19.647.671.824,53, interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 - iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI	p. 4
2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE	p. 4
3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE	p. 5
4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE	p. 6
5. COMPOSIZIONE DI GENERE	p. 6
6. PROCEDURA DI NOMINA	p. 7
ALLEGATO	p. 8

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di UniCredit a mero titolo informativo e come tale non intende, pertanto, sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli Amministratori, alle quali i Soci sono pregati di fare riferimento.

1. INFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. Nelle liste i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo.

CHI PUÒ DEPOSITARE LE LISTE

I titolari di almeno lo 0.5% del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie con diritto di voto nell'Assemblea. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni.

TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Entro il 25° giorno precedente la data dell'Assemblea. Le liste di candidati devono essere depositate presso la Sede Sociale o la Direzione Generale della società.

TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea. Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Società presso la Sede Sociale, la società di gestione del mercato e sul sito internet di UniCredit.

2. PRESENTAZIONE DELLE LISTE

Ogni soggetto legittimato può presentare, o concorrere alla presentazione, di una sola lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie). I Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni di UniCredit, non possono presentare più di una lista (anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie).

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste - inviata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili - può pervenire alla Società anche successivamente al deposito ma tassativamente entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società stessa (cioè almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Nel presentare le liste, gli azionisti sono richiesti di tenere conto della “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*” contenente i risultati dell’analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione di UniCredit sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni attribuite agli organi di supervisione e gestione, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, al Provvedimento emanato dalla Banca d’Italia in data 11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche. Tale documento, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2012, è pubblicato sul sito internet di UniCredit (www.unicredit.eu).

3. DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE

Unitamente a ciascuna lista, entro il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea devono essere depositati i seguenti documenti:

- le informazioni relative all’identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- un’informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista (quali, ad esempio: *curriculum vitae* ed elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società);
- la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano irrevocabilmente l’incarico (condizionata alla propria nomina) e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari;
- la dichiarazione di ciascun candidato attestante il possesso dei requisiti di indipendenza prescritti dallo Statuto Sociale.

Le liste unitamente alle quali non sono depositati i predetti documenti saranno considerate come non presentate.

4. LISTE DI MINORANZA E COLLEGAMENTI TRA LISTE

Ai sensi della normativa vigente, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Lo Statuto di UniCredit prevede che gli Amministratori eletti dalle minoranze siano 1, qualora il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore o pari a 20, o 2 qualora il numero di membri sia superiore a 20.

Al fine di assicurare piena trasparenza su eventuali collegamenti tra liste, CONSOB ha formulato dettagliate raccomandazioni agli azionisti che depositano una lista di minoranza per la nomina degli Amministratori¹. In particolare, CONSOB richiede che i soggetti legittimati che presentano “liste di minoranza” depositino - unitamente a ciascuna lista - una dichiarazione che attesti l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con coloro che detengono da soli o congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, specificando:

- l’assenza di relazioni significative con questi ultimi ovvero
- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, insieme alle motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l’esistenza dei rapporti di collegamento.

La Società mette a disposizione del pubblico tale dichiarazione unitamente alla lista.

CONSOB, inoltre, ha recentemente precisato che la nozione di collegamento è “atecnica” e “non può essere limitata alle fattispecie normativamente individuate del controllo e del collegamento” e che alla stessa “considerata la finalità antielusiva, deve essere attribuito un ampio significato”.

5. COMPOSIZIONE DI GENERE

La Legge n. 120/11 sull’“equilibrio tra i generi” negli organi sociali, analogamente ad altri paesi europei, ha introdotto in Italia le quote di genere per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate.

In particolare, con riferimento all’elezione e alla nomina degli Amministratori, gli Statuti sociali dovranno disciplinare: (i) le modalità di formazione delle liste e (ii) i casi di

¹ Cfr Comunicazione CONSOB n. 9017893 del 26 febbraio 2009.

sostituzione di membri del Consiglio in corso di mandato al fine di garantire nel continuo un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

Le nuove disposizioni non sono vincolanti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di UniCredit sottoposto all'Assemblea dei Soci del 11 maggio 2012, dal momento che la Legge n. 120/11 sarà applicabile a partire dal mese di agosto 2012.

Tuttavia, come indicato nel documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*”, data la vicinanza del prossimo rinnovo all'entrata in vigore della legge, il Consiglio ritiene opportuno raccomandare ai Soci di adeguarsi spontaneamente, nella formazione delle liste, a quanto prevede la disposizione in prima applicazione, vale a dire, ad una composizione dell'organo amministrativo che preveda la presenza di una quota di almeno 1/5 di componenti del genere meno rappresentato.

6. PROCEDURA DI NOMINA

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi e dalla prima lista di minoranza vengono tratti - secondo l'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - gli Amministratori eletti in base ai seguenti criteri:

	Lista di maggioranza	Lista di minoranza (unica o più votata)
Numero dei Consiglieri da eleggere inferiore o pari a 20	Tanti Amministratori pari al numero di quelli da eleggere diminuito di 1	1 Amministratore
Numero dei consiglieri da eleggere superiore a 20	Tanti Amministratori pari al numero di quelli da eleggere diminuito di 2	2 Amministratori

ALLEGATO

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - PROFILI GENERALI

INFORMAZIONI GENERALI

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 24 membri (art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit). Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.

L'Assemblea del 29 aprile 2011 ha determinato in 22 il numero degli Amministratori. Gli Amministratori in carica alla data di pubblicazione del presente documento sono 20.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 esercizi, salvo più breve termine stabilito all'atto della nomina. Il mandato scade alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica (art. 20 dello Statuto Sociale di UniCredit).

Il mandato dell'attuale Consiglio scadrà l'11 maggio 2012, data dell'Assemblea dei Soci convocata per approvare il bilancio sociale relativo all'esercizio 2011.

REQUISITI

Gli Amministratori devono rispettare determinati requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza. Tali requisiti sono previsti dalle norme di legge e regolamentari, dallo Statuto Sociale e dal Regolamento del Consiglio:

▪ **REQUISITI DI PROFESSIONALITA'**

La normativa di legge e regolamentare prevede la maturazione di un'esperienza complessiva di almeno un triennio (un quinquennio per il Presidente e l'Amministratore Delegato) attraverso l'esercizio di specifiche funzioni prevalentemente riguardanti le aree in cui la Banca svolge le proprie attività.

Il Consiglio di Amministrazione di UniCredit - in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il "Codice") - già da alcuni anni ha identificato ulteriori specifici requisiti di professionalità che devono essere posseduti dai suoi membri (tali requisiti sono riportati nel vigente Regolamento del Consiglio, Allegato A).

Le aree di competenza a suo tempo individuate furono: conoscenza del settore bancario e delle tecniche di gestione e dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria; esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale; capacità di lettura e

di interpretazione dei dati di bilancio di una istituzione finanziaria; competenza di tipo corporate (audit, legale, societario, ecc.); esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri; conoscenza delle realtà socio politiche e dei meccanismi di mercato di paesi nei quali il Gruppo UniCredit ha una presenza strategica.

Il documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*” ha aggiornato, fra l’altro, i requisiti di professionalità che il Consiglio auspica siano posseduti dai candidati alla carica di Amministratori.

▪ **REQUISITI DI ONORABILITA’**

In base al Regolamento del Consiglio, in aggiunta ai requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa, gli Amministratori di UniCredit non devono (i) trovarsi in situazioni che possono essere causa di sospensione dalle funzioni di amministrazione ai sensi della normativa vigente (ii) aver tenuto comportamenti che, pur non costituendo reati, appaiono incompatibili con l’incarico di Amministratore di una banca o possono comportare per la Banca conseguenze gravemente pregiudizievoli sul piano reputazionale.

▪ **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

Lo Statuto di UniCredit prescrive che almeno 3 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall’art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (TUF) e almeno 5 Amministratori devono possedere gli ulteriori requisiti di indipendenza indicati dal Codice. I requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF e quelli previsti dal Codice possono cumularsi nella stessa persona.

In particolare, ai sensi del Codice, un numero adeguato di Amministratori non esecutivi deve essere costituito da Amministratori indipendenti, nel senso che non intrattengano, né abbiano di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con UniCredit o con soggetti allo stesso legati, relazioni tali da condizionarne l’autonomia di giudizio.

Ai sensi del Codice, dal 2013, almeno 1/3 del Consiglio di Amministrazione delle società appartenenti all’Indice FTSE-MIB deve essere costituito da Amministratori indipendenti. Il Consiglio di UniCredit, nel citato documento “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di UniCredit S.p.A.*” ha raccomandato che le liste dei candidati vengano composte in modo tale da garantire che almeno un terzo dei componenti dell’organo amministrativo siano in possesso del requisito di indipendenza di cui al Codice.

Il Codice prevede inoltre il divieto di “*interlocking directorates*” per gli Amministratori Delegati delle società: l’Amministratore Delegato di un emittente (A) non dovrà assumere l’incarico di amministratore di un altro emittente (B), non appartenente allo stesso

gruppo, nel quale un amministratore dell'emittente (A) rivesta la carica di Amministratore Delegato.

▪ **DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA**

In base ad un principio generale stabilito dal Codice Civile (art. 2390), gli Amministratori non possono assumere la qualità di Soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

In ogni caso, una norma di recente emanazione specificamente riguardante il settore del credito, assicurativo e finanziario (l'art. 36 della Legge n. 214/11) stabilisce, tra l'altro, che *“è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”*.

I titolari di cariche incompatibili possono scegliere nel termine di 90 giorni (120 giorni in sede di prima applicazione della norma) dalla nomina a quale carica rinunciare. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche.

Milano, 30 marzo 2012